

**STATUTO della**  
**"IMAST - Distretto sull'ingegneria dei materiali polimerici e**  
**compositi e strutture -**  
**Società consortile a responsabilità limitata"**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. La Società si denomina "IMAST – Distretto sull'ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture - Società consortile a responsabilità limitata". La Società potrà altresì assumere le denominazioni abbreviate "IMAST - Distretto sull'ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture - S.c.a r.l. (Società consortile a responsabilità limitata)" e "IMAST S.c.a r.l."

**Articolo 2**

**Sede sociale**

1. La Società ha sede legale in Napoli.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale.

**Articolo 3**

**Durata della Società**

1. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2053. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

**Articolo 4**

**Oggetto sociale**

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un distretto tecnologico nel settore dell'ingegneria e strutture dei materiali polimerici e compositi e dei relativi componenti.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società svilupperà attività di ricerca scientifica e tecnologica. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento di imprese operanti nel settore dell'ingegneria e strutture dei materiali polimerici e compositi e dei relativi componenti, e potrà porre in essere iniziative mirate:

- 2.1. al richiamo di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;
- 2.2. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto del distretto tecnologico;
- 2.3. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area dei materiali polimerici e compositi;
- 2.4. alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'estero;
- 2.5. all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti.

3. A tal fine la società potrà:

- 3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di

- attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da *spin-off* di attività di ricerca;
- 3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;
  - 3.3. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;
  - 3.4. promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;
  - 3.5. promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei soci o di altre primarie istituzioni;
  - 3.6. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico;
  - 3.7. agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;
  - 3.8. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
  - 3.9. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;
  - 3.10. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;
  - 3.11. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto;
  - 3.12. promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto;
  - 3.13. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di *venture capital* anche di soggetti terzi.
4. La Società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità.
5. La Società non avendo finalità lucrative, così come precedentemente indicato, è autorizzata a partecipare a gare d'appalto inerenti il proprio oggetto sociale, in quanto non si pone come scopo la distribuzione tra i soci degli utili prodotti, che invece saranno ripartiti secondo le modalità indicate nell'articolo 36 del presente Statuto.
6. La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.
7. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi.
8. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con

Luigi Nicolais

istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

9. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

#### **Articolo 5**

#### **Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e Enti**

##### **Pubblici di Ricerca**

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso gli Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro.

2. Resta inteso che gli Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

#### **Articolo 6**

#### **Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie**

1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni bancarie di cui all'articolo 9 del presente Statuto, con lo scopo di fornire attività di supporto amministrativo-organizzativo alla gestione patrimoniale.

2. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso potranno essere gravate per le obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che richiedono versamenti e contributi in danaro.

3. Resta inteso che le fondazioni bancarie, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

#### **Articolo 7**

#### **Domicilio dei soci**

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle imprese.

#### **Articolo 8**

#### **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 623.000 (seicentoventitremila), diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

3. In caso di aumento del capitale, è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle rispettive partecipazioni, esercitabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, di cui al secondo comma dell'art. 2481 bis c.c., o nel più lungo termine eventualmente previsto dalla delibera di aumento.

4. La delibera di aumento di capitale può anche prevedere, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., che le quote di nuova emissione vengano offerte in tutto o in parte a terzi, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 10 e fermo restando in tali ipotesi il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione.

5. La delibera di aumento di capitale può altresì prevedere che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci (o dagli eventuali terzi di cui al precedente comma) sia offerta in sottoscrizione agli altri soci o a terzi. In tal caso, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo, l'organo amministrativo offrirà le quote non sottoscritte agli altri soci, assegnando loro un termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per la sottoscrizione; scaduto anche tale termine, le quote potranno essere offerte dagli amministratori ad altri potenziali acquirenti che siano in possesso dei requisiti necessari per diventare Soci, entro il termine finale stabilito dalla delibera di aumento.
6. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità del terzo comma dell'art. 2481 bis c.c. .

### **Articolo 9**

#### **Soci**

1. Possono essere soci:

- 1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;
- 1.2. Enti pubblici economici;
- 1.3. Enti pubblici di ricerca;
- 1.4. Università;
- 1.5. Fondazioni riconosciute;
- 1.6. Fondazioni bancarie;

1.7. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;

1.8. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo.

5. L'Organo Amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.

### **Articolo 10**

#### **Alienazione delle quote**

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci.

*ing. Michael's* *Kees*



3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente dell'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo risultante dal libro dei soci, entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale comunicazione nel termine indicato;

3.3. Qualora più soci manifestino la volontà di esercitare la prelazione, essi potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute.

4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri sopra indicati, si farà ricorso alla clausola arbitrale di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.

5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

5.1. l'Organo Amministrativo, esamina le eventuali richieste di ingresso nella compagine valutando l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

5.2. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

5.3 in tal caso l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari e seguendo la procedura dei punti 5.1 e 5.2.

6. In nessun caso la partecipazione complessiva dei soci "Enti pubblici" potrà scendere al di sotto del 50% del capitale sociale.

## **Articolo 11**

### **Obblighi dei soci**

1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

**Articolo 12**  
**Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

**Articolo 13**  
**Recesso**

1. I soci possono recedere senza preavviso nei casi previsti dalla legge o per giusta causa. I soci possono altresì recedere volontariamente anche in assenza dei casi previsti dalla legge e dal presente statuto o della giusta causa, in tal caso dovendo rispettare un termine di preavviso di sei mesi.

2. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Organo Amministrativo e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma.

**Articolo 14**  
**Esclusione**

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei soci, nei confronti del socio che:

1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale;

1.2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;

1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;

1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95);

1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione *mortis causa* giacché la società non continua con gli eredi;

1.6. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1.1. del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola.

L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente.

3. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.

**Articolo 15**  
**Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci**

*Ing. Nicolais*

*[Signature]*



1. In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti dal presente Statuto, la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci.

2. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o per giusta causa, il valore patrimoniale della quota del socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

#### **Articolo 16**

##### **Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza**

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà della società stessa. I risultati e i relativi diritti appartengono al socio consorziato o al terzo, qualora questi abbia commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.

2. La società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca commissionati e pagati da soci consorziati o da terzi, potendo eventualmente, in accordo con i soci consorziati o con i terzi, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

#### **Articolo 17**

##### **Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 18**

##### **Organi della Società**

1. Gli organi della Società sono:

- 1.1. l'Assemblea dei soci;
- 1.2. il Consiglio di Amministrazione;
- 1.3. il Presidente della Società;
- 1.4. l'Amministratore Delegato;
- 1.5. il Collegio Sindacale.

#### **Articolo 19**

##### **L'Assemblea dei soci**

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

2. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

3. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 20**

##### **Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

#### **Articolo 21**

##### **Intervento in Assemblea dei soci**

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

#### **Articolo 22**

##### **Rappresentanza in Assemblea dei soci**

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

#### **Articolo 23**

##### **Presidenza dell'Assemblea dei soci**

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano. Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.


2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **Articolo 24**

*Ing. Nicolai* *Koen*





### **Quorum assembleari deliberativi**

1. L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze di cui ai precedenti articoli in tema di vendita della quota e di esclusione del socio.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

### **Articolo 25**

#### **Sistemi di votazione dell'Assemblea dei soci**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.
2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

### **Articolo 26**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a ventuno membri, a scelta dell'assemblea di nomina, e comunque sempre in numero dispari.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione:
  - 2.1. possono essere anche non soci;
  - 2.2. durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili;
  - 2.3. possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;
  - 2.4. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

### **Articolo 27**

#### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.
  - 1.1. Presidenza:

il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea. Il presidente è sostituito dal consigliere più anziano nei casi di assenza o impedimento.
  - 1.2. Deliberazioni: per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  - 1.3. Verbalizzazioni: le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.



1.4. Convocazioni: le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica.

1.5. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni sei mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci; di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di audio o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

1.6. Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

## Articolo 28

### Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

1.1. nomina, tra i propri componenti, il Presidente se non nominato dall'Assemblea dei soci.

1.2. può nominare, tra i propri componenti, un Amministratore delegato;

1.3. può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti;

1.4. definisce, su proposta congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;

1.5. predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

1.6. predispone nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o cinque mesi verificandosi le esigenze di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

1.7. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;

*Li Nicolai*

*Rever*



- 1.7. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- 1.8. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- 1.9. propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- 1.10. delibera sulle liti attive e passive;
- 1.11. delibera sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- 1.12. delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe.

### **Articolo 29**

#### **Presidente della Società**

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene nominato dall'Assemblea o eletto dal Consiglio nel proprio seno tra i consiglieri di amministrazione in carica.

Egli è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio e:

- 2.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- 2.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- 2.3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- 2.4. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;
- 2.5. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- 2.6. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- 2.7. coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

### **Articolo 30**

#### **Amministratore Delegato**

1. All'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società, in via disgiunta dal Presidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 31**

#### **Compensi degli amministratori**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.

2. Al Presidente e all'Amministratore Delegato spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sul compenso complessivamente deliberato per l'intero Consiglio.

### **Articolo 32**

#### **Direttore Generale della Società**

1. Il Direttore Generale della Società, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio suddetto.
2. Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 33**

#### **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale deve essere nominato nel caso previsto dall'art. 2477 del codice civile e, qualora venga deliberata la sua istituzione, dall'Assemblea dei soci. Esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

### **Articolo 34**

#### **Prestazioni di servizio**

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Amministratore Delegato.

### **Articolo 35**

#### **Risorse umane e strutturali**

1. La società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, nelle forme previste dalla legge.

### **Articolo 36**

#### **Utili**

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
  - 1.1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
  - 1.2. il rimanente è destinato ad attività di ricerca e alla diffusione dei loro risultati.

### **Articolo 37**


#### **Scioglimento e liquidazione**


1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

### **Articolo 38**

#### **Finanziamento dei soci**

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

*Luigi Nicolais* 



2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.

3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

#### **Articolo 39**

##### **Responsabilità verso i terzi**

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

#### **Articolo 40**

##### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

#### **Articolo 41**

##### **Modifiche statutarie**

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **Articolo 42**

##### **Clausola arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circonscrizione ha sede la società.

2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

*Figli Mico*

*Scorci*

*q*